



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

*N. 3375/2009*

*Reg.Dec.*

*N. 6009 Reg.Ric.*

*ANNO 2004*

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 6009/2004, proposto dal Sig. Enzo Crestini,  
rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Rosalia Pacifico ed  
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Gozzoli Benozzo n.82 presso lo  
studio dell'Avv. Gianluigi Falchi;

**contro**

l'Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore, rappresentata e  
difesa in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con  
domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

**nonché contro**

il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in  
persona del Ministro in carica pro-tempore, rappresentato e difeso in  
giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio eletto  
in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Toscana, Sez. I, n. 555  
del 24 febbraio 2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero e dell'Università intimati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 27 febbraio 2009 relatore il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg;

Uditi l'Avv. Pacifico e l'Avv. dello Stato Varone;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO e DIRITTO**

1. Con il ricorso di primo grado parte ricorrente, ricercatore universitario confermato, ha adito il Tar Toscana per il riconoscimento, ai fini della progressione di carriera, oltre che ai fini previdenziali e assistenziali, dei servizi e dell'attività prestata antecedentemente all'inquadramento nel ruolo di ricercatore confermato.

Il Tar ha rigettato il ricorso rilevando che in carenza di una espressa previsione normativa non potrebbe ammettersi in via interpretativa il riconoscimento dei cd servizi di pre-ruolo. Insorge avverso detta sentenza il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 14 gennaio 1999 n. 4, anche in relazione all'art. 8 della legge 19 ottobre 1999 n. 370 ed insistendo per il riconoscimento del suddetto periodo lavorativo nella nuova carriera di ricercatore universitario; in via subordinata ripropone la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 4/99 nonché dell'art. 103 del DPR 11.7.1980 n. 382, nella parte in cui tali disposizioni prevedono la riconoscibilità ai fini della progressione di carriera dei soli

servizi prestati ai sensi dell'art. 7 della L. n. 28 del 21.2.1980 e non anche di quelli utili ai fini dell'ammissione alla valutazione comparativa di cui alla legge 14 gennaio 1990 n. 4.

Resistono con controricorso le Amministrazioni intimare.

All'udienza del 27 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Con sentenza n. 191 del 6 giugno 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

Poiché nella controversia all'esame parte ricorrente, nella veste di ricercatore universitario confermato che ha avuto accesso al ruolo a seguito del concorso riservato per tecnici laureati previsto dalla l. n. 4 del 1999, ha posto la questione del riconoscimento in proprio favore dei servizi precedentemente prestati quale tecnico laureato negli esatti termini decisi dalla citata pronuncia del giudice delle leggi (prospettando peraltro la

necessità di investire la Corte della questione di illegittimità costituzionale del citato art. 103 DPR 382/80), al Collegio non resta che prendere atto della citata sentenza della Corte Costituzionale e farne applicazione al giudizio di che trattasi.

Giova riportare il nucleo essenziale del corpo motivazionale della citata sentenza della Corte Costituzionale: *<La questione è fondata con riferimento agli articoli 3 e 97 Cost. Questa Corte ha già riconosciuto la possibilità che il legislatore preveda, a favore dei dipendenti pubblici all'atto dell'assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo «ai casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza però di un'identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, ovvero addirittura all'ipotesi di omogeneità di carriera per il servizio prestato anteriormente alla nomina» (sentenza n. 305 del 1995). In presenza di un simile presupposto, peraltro, il riconoscimento deve essere operato in modo da evitare irragionevoli disparità di trattamento. Il presupposto dell'identità ordinamentale sussiste per i tecnici laureati che, in base alle previsioni della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati a seguito di concorsi riservati. Questa Corte è consapevole del fatto che le funzioni dei tecnici laureati - di ausilio ai docenti e di gestione dei laboratori - sono diverse da quelle dei ricercatori e ha più volte affermato, anche in epoca recente, che, nonostante una certa assimilazione dei rispettivi compiti, rimane l'«essenziale differenziazione» tra le due categorie (ordinanze n. 160*

*del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002). La Corte è consapevole anche del fatto che la previsione di un meccanismo di transito agevolato da un ruolo all'altro, come il concorso riservato, non è di per sé sufficiente a colmare queste differenze. Occorre tuttavia osservare che di questo meccanismo, previsto dalla citata legge n. 4 del 1999, i tecnici laureati potevano beneficiare solo se, alla data di entrata in vigore della legge stessa, avessero svolto almeno tre anni di attività di ricerca. Ciò dimostra che - pur non rendendo omogenee le due categorie - il legislatore del 1999 ha voluto dare riconoscimento a una situazione di fatto, data dall'utilizzazione della figura del tecnico laureato come canale di accesso alla carriera universitaria e dal conseguente svolgimento di attività di ricerca da parte dei tecnici laureati. In questo quadro, la differenza tra il trattamento che la disposizione impugnata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, è manifestamente irragionevole. Non si può fare a meno di notare, al riguardo, che, per il transito dei tecnici laureati al ruolo dei professori associati, l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevedeva un meccanismo molto simile a quello previsto nel 1999 per il transito al ruolo dei ricercatori confermati, con un giudizio di idoneità al quale potevano accedere i tecnici laureati che avessero svolto tre anni di attività didattica e scientifica. Deve quindi essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost., della disposizione impugnata, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori il servizio prestato come tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.>*

Per effetto di tale decisione additiva, applicabile alla fattispecie all'esame in virtù dell'art. 30 della L. 11.3.1953 n. 87 (la cosiddetta retroattività delle sentenze dichiarative di incostituzionalità emesse dalla Corte Costituzionale è una conseguenza derivante dall'articolo 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87 che fa divieto al giudice di applicare leggi dichiarate incostituzionali rispetto a rapporti non esauriti), la pretesa del ricorrente a vedersi riconoscere l'attività effettivamente prestata nell'università in qualità di tecnico laureato deve ritenersi senz'altro fondata e meritevole di accoglimento; detto riconoscimento dovrà operare negli stessi limiti riconosciuti dalla citata pronuncia del Giudice delle leggi, e cioè per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera. L'Università degli Studi di Firenze dovrà attivare, in esecuzione della presente pronuncia, ogni sollecita iniziativa utile all'immediato riconoscimento in pro del ricorrente del diritto dianzi indicato.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconoscere, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nell'Università in qualità di tecnico laureato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI – riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Paolo Buonvino	Presidente f.f.
Maurizio Meschino	Consigliere
Roberto Chieppa	Consigliere
Bruno Rosario Polito	Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg	Consigliere, Est.

**Presidente**

**Paolo Buonvino**

**Consigliere**

**Giulio Castriota Scanderbeg**

**Segretario**

**Vittorio Zoffoli**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...03/06/2009  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione  
Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria